

CAPO III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 11

Esercizio finanziario

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.

Art. 12

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Articolo annullato dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 12.09.1996 con decisione n. 12267/11818.

Art. 13

Entrate e spese

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità veridicità pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Art. 14

Servizi per conto di terzi

1. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 15

Fondo di riserva

1. bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore all'1% e superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. **ANNULLATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLA SEDUTA DEL 12-09-2006 CON DECISIONE N. 12267/11818.**
3. L'utilizzazione del fondo deve essere preventivamente concordato con il Sindaco e il Ragioniere Capo.
4. Nel piano esecutivo di gestione il fondo di riserva è distinto in due capitoli, uno destinato alle spese di cui alla L.R. 2.1.79 n. 1 Servizi e l'altro alle spese finanziate con i fondi ordinari di bilancio.

Art. 16

Bilancio annuale di previsione

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.